



Megrez

Absum

Mekhnishab

Kutairi

Ugwu

Gudiniin

Halalays

Qodiin

Bangu

Marwala

Bolakoli

Negekorosigui

Sunna

طهارة

ختان

Abbandonare le mutilazioni dei genitali femminili... è un diritto !!!

In tanti paesi africani, per diventare adulte, per diventare donne, si passa attraverso una cerimonia dolorosa che modifica gravemente i genitali, mutilandoli di un organo fondamentale per una sessualità serena, il clitoride, e a volte anche delle piccole labbra. Nelle forme più incisive la pratica prevede anche la sutura congiunta delle grandi labbra e va sotto il nome di infibulazione. Per questo la comunità internazionale, che da oltre trent'anni si batte per far scomparire queste usanze, le classifica con il nome di **mutilazioni dei genitali femminili**.

Un tempo, solo se il suo corpo era stato così modificato, una donna era considerata, in quei paesi africani, una "vera donna", degna di essere sposata e di diventare madre. Un po' come la circoncisione dei maschi era, ed è considerata, oltre che una prescrizione religiosa, una tappa necessaria per diventare veri uomini. Ma la circoncisione è molto diversa, lì si taglia solo la pelle del prepuzio del pene, e la sua funzione non viene alterata.

Oggi le **cose stanno cambiando**, grazie anche alle tante campagne di informazione e sensibilizzazione condotte da associazioni di donne, governi, organizzazioni internazionali. Ma è un cambiamento lento, a volte sotterraneo, perché le persone che abbandonano la pratica là dove la grande maggioranza delle donne continua a esservi sottoposta, lo fanno per lo più di nascosto: per non essere giudicate delle traditrici della propria cultura e dei suoi valori, per non essere emarginate, per non rischiare di condannare la propria figlia alla condizione di "zitella".

Per questo anche le donne africane che partoriscono e crescono le proprie figlie in Italia, il paese dove hanno scelto di vivere, può succedere di trovarsi di fronte al dilemma: rispettare la tradizione e i valori della propria comunità, e sottoporre la propria figlia alla mutilazione dei genitali, oppure scegliere di allontanarsene abbandonando la pratica, consapevoli di andare incontro a possibili reazioni da parte della famiglia rimasta in patria e a volte anche della stessa comunità africana residente in Italia?

Per questo è importante tenere conto che:

1. La Costituzione italiana: parità di diritti e responsabilità di donne e uomini, anche in quanto genitori

Secondo la **Costituzione**, la legge fondamentale dello Stato italiano, le donne che provengono da un paese africano e sono regolarmente residenti in Italia hanno gli stessi diritti delle donne italiane (art. 3). Hanno la libertà di esprimere le proprie opinioni (art. 21), il diritto alle cure e all'istruzione per i loro figli (art. 30).

La Costituzione stabilisce anche che una donna ha gli stessi diritti e doveri del marito ed entrambi devono avere cura dei figli.

2. Diritto di famiglia: le responsabilità e i doveri dei genitori nei confronti di figli e figlie

I rapporti familiari sono regolati più in dettaglio dal **Diritto di famiglia*** il quale stabilisce che i figli non sono una proprietà del padre, ma sono soggetti di diritto (Art. 136). I loro diritti devono essere rispettati e promossi da entrambi i genitori, i quali hanno precisi doveri nei loro confronti: mantenerli, istruirli ed educarli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 29).

Non rispettare tali doveri comporta una serie di sanzioni che possono arrivare anche a stabilire che i figli vengano allontanati dal nucleo familiare, collocati in un istituto o dati in affidamento a un'altra coppia o famiglia.

3. Il matrimonio: una libera scelta di persone maggiorenti

Matrimoni precoci e combinati senza il consenso dei coniugi sono contro la legge. Il **Diritto di famiglia** stabilisce che soltanto le persone che hanno compiuto 18 anni possono sposarsi (Art. 4) e nessuno può essere obbligato a farlo né dalla famiglia, né da altri. Vieta il matrimonio tra parenti (Art. 5). Obbliga sia la moglie che il marito a essere fedeli, all'assistenza e alla collaborazione per il bene della famiglia, ognuno in base alle proprie capacità (Art. 24). In Italia è vietata qualunque forma di pagamento e di riscossione della dote (Art. 47), o del prezzo della sposa.

4. Chi pratica mutilazioni dei genitali femminili rischia la prigione

Per lo Stato italiano il corpo di una persona non può subire operazioni e mutilazioni di nessun tipo se non per curare una malattia o prevenire un problema di salute. Dal 9 gennaio 2006 esiste una **legge**** che vieta le mutilazioni dei genitali femminili (Art. 1). Questa legge punisce tutte le forme di mutilazione dei genitali femminili e prevede che chiunque cagioni una clitoridectomia, escissione, infibulazione o qualsiasi altra pratica che abbia effetti dello stesso tipo sia punito con il carcere da 4 a 12 anni e ciò **sia se l'operazione è fatta in Italia, sia se è fatta nel paese d'origine e il fatto dovesse essere rilevato al rientro in Italia.**

“Chiunque cagioni” vuol dire che la legge punisce non solo **chi esegue l'operazione**, dunque la donna africana che, in Italia, continui a svolgere il ruolo di **praticante tradizionale** che aveva in Africa, o il **medico** che si presti a eseguire l'intervento, ma anche i **genitori e/o parenti** che hanno richiesto l'intervento, perché è dalla loro decisione che tutto parte.

Sarà il tribunale a stabilire quanti anni di carcere deve scontare chi ha commesso questo reato e lo farà in base alla gravità dell'intervento – **la pena per l'infibulazione**, che prevede il taglio del clitoride e delle piccole labbra e la sutura congiunta delle grandi labbra sarà dunque **più alta** della pena per la sola escissione del clitoride – e all'età della bambina: se ha meno di 18 anni, la pena sarà aumentata di un terzo (art. 6). Il carcere, da 3 a 7 anni, è previsto anche per chi esegue altre operazioni sui genitali che risultino nei medesimi effetti, cioè in una menomazione delle funzioni sessuali, e che non siano state necessarie per tutelare la salute. Il medico condannato per questo reato non potrà più svolgere la sua professione per un periodo che va da 3 a 10 anni (art. 6).

5. Cercare aiuto è importante

Nei **consultori familiari**, distribuiti su tutto il territorio nazionale, ci sono ginecologhe, ostetriche, psicologhe, assistenti sociali e, a volte, **mediatrici culturali**, con le quali aprire il proprio cuore e cercare sostegno. E ci sono già uomini e donne, madri e padri africani residenti in Italia che hanno detto basta alla pratica, e vedono crescere le loro figlie serene, un po' africane e un po' italiane.

Info:

www.stopfgmc.org

www.aidos.it

* Riforma del diritto di famiglia. Legge 19 maggio 1975, n. 151 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria.

** La legge che vieta le MGF è la numero 7 del 9 gennaio 2006 dal titolo “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.camera.it



Associazione Italiana donne
per lo sviluppo



ASSOCIAZIONE
DIRITTI UMANI
SVILUPPO UMANO



/CULTURE
APERTE /
associazione di promozione
sociale composta
da mediatori culturali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Flyer realizzato nell'ambito del progetto **“Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti”**, coordinato da **AIDOS** – Associazione italiana donne per lo sviluppo, in collaborazione con **ADUSU** – Associazione diritti umani – sviluppo umano e **Culture Aperte**, e finanziato dal **Dipartimento per le Pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri**, legge 7/2006.